



COMUNE DI RAGALNA

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'AUTORIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 08.6.2015

Art. 1 **Definizione**

1.1 Si definisce passo carrabile l'accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento(di uno o più veicoli), ed è costituito da una interruzione del marciapiedi, o comunque da una modifica del piano stradale, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata,(scivoli,ponticelli ecc).Sono altresì considerati passi carrabili,così detti “ a raso “ , quelli individuati da apertura nella proprietà privata dai quali ci si immette direttamente sulla pubblica proprietà.

Art. 2 **Autorizzazione alla costruzione**

2.1 La realizzazione dei passi carrabili è subordinata alla autorizzazione del Comune, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia urbanistica ed edilizia, ed alla corresponsione allo stesso di un canone annuale;

2.2 Sulle strade di proprietà comunale ,senza la preventiva autorizzazione del Comune , non possono essere costruiti nuovi passi carrabili , né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti ;

2.3 I passi carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono automaticamente autorizzati sotto il profilo urbanistico qualora previsti nelle rispettivi concessioni edilizie ;

2.4 L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto della vigente normativa edilizia ed urbanistica, del Codice della strada e relativo Regolamento d'esecuzione .

2.5 Lo schema tipo del provvedimento di autorizzazione di cui al presente Regolamento , è approvato con atto del C.C. contestualmente al presente Regolamento , e devi indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico ed amministrativo .

2.6 Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione in questione , devono essere corredate dalla prescritta documentazione prevista dall'articolo 7 comma 3 comprensivo dell'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo, istruttoria ed acquisto del segnale stradale .

Art. 3 **Requisiti per l'autorizzazione**

3.1 I passi carrabili devono essere realizzati conformemente alle prescrizioni del presente regolamento:

a) debbono essere costruiti con materiali durevoli, di adeguate caratteristiche, nel rispetto delle tipologie previste dal P.R.G..

b) debbono poter consentire la rapida immissione dei veicoli alla proprietà laterale e l'accesso ad altre aree laterali destinate allo stazionamento dei veicoli, secondo le norme urbanistiche ed edilizie e soprattutto non impedire, ostacolare o intralciare la fluidità della circolazione stradale;

c) Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale.

L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale, dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori dalla carreggiata, di un veicolo in attesa d'ingresso.

Nel caso in cui per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi d'apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi.

E' consentito derogare dall'arretramento degli accessi e dall'utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni d'intralcio alla fluidità della circolazione.

d) Nel caso in cui l'accesso ad un'area laterale sia destinato ad un notevole traffico pedonale oltre che veicolare, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale.

e) Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, il relativo canone e gli altri oneri sono dovuti in solido dai rispettivi proprietari, salva ripartizione fra gli stessi in rapporto proporzionale all'utilità che dall'uso del passo carrabile riceve ciascuno di essi.

Art. 4

Durata della autorizzazione

4.1 L'autorizzazione del passo carrabile ha durata illimitata, sempre che permangano le conformità al presente regolamento e non vengano apportate modifiche.

4.2 L'autorizzazione decade in caso di trasferimento della proprietà dell'immobile su cui insiste il passo carrabile, sempre che non venga inoltrata istanza di subentro dal nuovo proprietario entro gg. 60 dall'avvenuto trasferimento di proprietà.

4.3 Resta valida la facoltà del Comune di avvalersi in ogni momento della revoca nei casi previsti al successivo art. 12.

Art. 5

Obblighi per il titolare

5.1 L'autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere autorizzate. Il titolare dell'autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare le sezioni dei medesimi, né le caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale

Art. 6

Procedimento

6.1 Il responsabile del procedimento, nominato nell'ambito della U.O. "Polizia Municipale", avrà cura dell'iter procedimentale: dall'istruzione della pratica, al recepimento del nulla osta U.T.C., fino alla materiale consegna al concessionario del segnale autorizzativo, compiendo le attività e valendosi dei poteri stabiliti dalle disposizioni di legge in materia e del presente regolamento.

6.2 Gli interessati agli accessi laterali debbono inoltrare l'istanza al Comune per ottenere l'autorizzazione del passo carrabile, unitamente alle attestazioni dei versamenti previsti per i diritti di segreteria, sopralluogo e costo del segnale, a mezzo c/c. postale, debitamente predisposto dall'UFFICIO TECNICO.

6.3 La Domanda di concessione per l'apertura dei passi carrabili, resa in forma di autocertificazione ai sensi della di legge vigente, deve comprendere i sotto elencati documenti :

a) Domanda diretta al Signor Sindaco del Comune di Ragalna, indicando in questa chiaramente Nome, Cognome e indirizzo del proprietario, del legale rappresentante qualora si tratti di Aziende, Enti, o Società, oppure dell'Amministratore o del Condomino delegato in caso di condomini, di Codice Fiscale o di Partita I.V.A. e destinazione dell'opera richiesta ;

b) Elaborato tecnico costituito da un'unica tavola disegni, in duplice copia eliografia ed in unica copia in file informatico, comprendente :

- planimetria catastale in scala 1:2000 della zona
- la situazione attuale e la situazione di progetto del passo carrabile
- documentazione fotografica del luogo dell'intervento del passo carraio
- estratto del PRG
- eventuali altri elaborati o particolari che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno chiedere, entro il 30 ° giorno dalla richiesta e per una sola volta, al fine di una più corretta istruzione delle domande .

6.4 Le istanze degli interessati, complete in ogni parte e corredate dagli allegati richiesti, verranno esaminate e decise con la consegna dell'autorizzazione

all'apertura del passo carraio e del segnale da apporre nel termine di 60 gg.dalla presentazione della richiesta di autorizzazione .

Art. 7

Determinazione e misurazione della superficie del passo carrabile

7.1 La superficie del passo carrabile, espressa in metri quadri, viene calcolata moltiplicando l'ampiezza dell'accesso, nel senso da dove comincia l'alterazione del marciapiedi o dell'allineamento stradale, a dove finisce, per la profondità dell'alterazione stessa, che, per esigenze di semplificazione, sarà convenzionalmente indicata in un metro lineare.

Art. 8

Canone dei passi carrabili

8.1 Il titolare della autorizzazione è tenuto al pagamento di un canone annuale la cui entità è determinata calcolando la superficie del passo carrabile così come prevista dall'articolo precedente, per il valore unitario stabilito ogni anno dalla G.M. con propria deliberazione, ferme restando le esenzioni previste dal vigente Regolamento sulla TOSAP.

8.2 La scadenza del canone è fissata annualmente al 31 dicembre.

Per il primo anno il canone dovrà essere versato contestualmente ed a decorrere dal rilascio dell'autorizzazione e del segnale relativo, in rapporto ai mesi restanti dell'anno in corso;

8.3 Per gli anni successivi il versamento v'è effettuato entro e non oltre il 31 marzo .

8.4 Il mancato versamento accertato, se non oblatò con le more previste, farà decadere l'autorizzazione rilasciata, secondo quanto previsto dal presente regolamento e così come stabilito dalla legge.

Art. 9

Concessioni a titolo gratuito

9.1 Nessun passo carrabile potrà essere utilizzato a titolo gratuito, eccezion fatta per gli uffici della Pubblica Amministrazione, gli Uffici Giudiziari, le sedi delle Forze di Polizia, nonché le sedi destinate all'esercizio del culto religioso, le associazioni di volontariato e ai portatori di handicap motorio.

Art. 10 **Segnale**

10.1 I passi carrabili, autorizzati e conformi, sono individuati e contrassegnati da apposito segnale, di cui all'art. 120 del Regolamento di esecuzione e attuazione al nuovo Codice della Strada, figura II/78, rilasciato dal Comune e recante il numero dell'autorizzazione e l'indicazione dell'anno del rilascio, la cui installazione è affidata al titolare dell'autorizzazione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio.

Art. 11 **Rinuncia**

11.1 Il titolare di autorizzazione può avanzare istanza di rinuncia al Comune 30 giorni prima della scadenza di fine anno.

Ove non vi sia espressa rinuncia all'autorizzazione, il titolare della stessa è tenuto al versamento del canone per l'anno successivo.

Art. 12 **Revoca**

12.1 Il Comune ha la facoltà di revocare le autorizzazioni rilasciate in qualsiasi momento, per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, di pubblica, sicurezza, viabilità e sicurezza stradale.

12.2 L'autorizzazione può essere revocata, altresì, senza alcun diritto di restituzione del canone già versato, nei seguenti casi:

- a) per gravi e reiterate inottemperanze alle disposizioni del presente regolamento;
- b) per il mancato pagamento del canone, oltre i 60 gg. dalla scadenza.

In ogni caso il titolare è tenuto al pagamento dei canoni o quote di canoni già scaduti prima della revoca.

Art. 13 **Adempimenti in caso di revoca o di rinuncia**

13.1 Nel caso di revoca, il titolare dell'autorizzazione dovrà restituire il segnale ed il relativo provvedimento e predisporre il ripristino, a proprie cura e spese, della strada e delle sue pertinenze, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca o di rinuncia, nel rispetto, anche, di eventuali prescrizioni dettate dall'U.O. "Urbanistica".

13.2 In caso di inadempienza, si provvederà d'ufficio, con oneri di ripristino a carico del concessionario

Art. 14 **Provvedimenti e sanzioni**

14.1 Tutti coloro che realizzino passi carrabili senza la preventiva autorizzazione di cui all'art. 2 del presente Regolamento sono assoggettati alle specifiche sanzioni previste dalla vigente normativa

14.2 In caso di violazione delle altre prescrizioni contenute nel presente regolamento, e nel provvedimento autorizzatorio, i titolari delle autorizzazioni sono soggetti al sistema sanzionatorio previsto dalla normativa vigente

Art. 15 **Norma finale di rinvio**

15.1 Per quanto non espressamente indicato e previsto dal presente Regolamento, si rinvia a quanto previsto dalla normativa vigente e dal relativo regolamento di esecuzione, nonché alle vigenti disposizioni in materia (Legge 2.10.2007 n. 160 "Nuovo Codice della Strada"; art. 22 D. Lgs 30.4.1992 n. 74; artt. 44-46 D.P.R. 16.12.1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada" così come modificato dalla Legge 09.8.2013 n. 98 e dalla Legge 11.8.2014 n. 114).

Art 16 **Norma transitoria ed entrata in vigore**

16.1 Gli accessi laterali esistenti permangono nella situazione "di fatto" avendo preclusa così, la possibilità di quanto previsto e consentito dal Codice della strada ,fintanto chè non venga attivata e conclusa la procedura prevista dal presente regolamento con il conseguente rilascio del titolo autorizzativo.

16.2 In prima applicazione il presente Regolamento viene applicato e reso esecutivo in tutte le strade comunali.

16.3 Per le strade provinciali presenti nel nostro territorio oltre alla valenza di quanto previsto al comma 1 del presente articolo ,si rimanda alla normativa regolatrice provinciale fino a quando tali norme non verranno cambiate da atti successivi.

16.4 Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio del Comune di Ragalna

